



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPC...**73**.....

DEL **14 MAR. 2019**

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI (DPC)

SERVIZIO GESTIONE DEMANIO IDRICO E FLUVIALE (DPC017)

UFFICIO Concessioni Derivazioni Idriche

OGGETTO: Art. 28, comma 1, lett. b), del Decreto n. 3/Reg. del 13.08.2007 – Ditta GHB Energy s.r.l. (ex Soc. Italmimpianti s.r.l.) – Diniego della concessione con **rigetto** dell’istanza di concessione del 15.03.2005 e successive integrazioni in data 22.09.2014 e 26.02.2015, a seguito di accordo di cui all’art. 16 del Decreto n. 3/Reg. del 13.08.2007 di derivazione acque ad uso idroelettrico dal fiume Aventino, con opera di presa a quota 674,00 m.s.l.m. e restituzione a quota 463,00 m.s.l.m. in Comune di Lettopalena (CH), per produrre, sul salto di mt. 211,00 la potenza nominale media annua di kW 1861,76 – **Utenza CH/D/6199**.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO il R.D. 11.12.1933, n. 1775 relativo all’approvazione del “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 15.03.1997, n. 59 e relativi decreti attuativi;

VISTO l’art. 86 del D. Lgs. 31.03.1998, n. 112;

VISTE le LL.RR. 72/1999, 11/1999, 7/2003, 15/2004, 6/2005, 25/2011, 19/2013;

VISTO il D.P.G.R. n.3/Reg. del 13.08.2007 recante la “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee”;

VISTO l’art. 28, comma 1, lett. b), del Decreto n. 3/Reg. del 13.08.2007;

VISTA la nota prot. n. RA/329615 del 26.11.2018 con la quale il Servizio Genio Civile Chieti ha proposto il diniego della concessione con **rigetto** dell’istanza del 15.03.2005 e successive integrazioni in data 22.09.2014 e 26.02.2015 della Soc. GHB Energy s.r.l. (ex Soc. Italmimpianti s.r.l.) di concessione derivazione acque ad uso idroelettrico con opera di presa ubicata nel Comune di Lettopalena (CH);

PRESO ATTO che, come si evince dalla citata nota n. RA/329615/18:

- Con domanda in data 15.03.2005 la Soc. Italimpianti s.r.l., a cui è subentrata la Soc. GBH Energy s.r.l., ha chiesto ai sensi dell'art. 7 del T.U. n. 1775/33, il rilascio della concessione a derivare una portata media di mc/sec. 0,90 (l/s 900) d'acqua dal fiume Aventino, per uso idroelettrico, con opera di presa a quota 463,00 m.s.l.m. nel Comune di Lettopalena (CH), per produrre, sul salto di mt. 211,00, la potenza nominale media di kW 1861,76;

- Detta istanza è stata regolarmente posta in concorrenza con le domande della Soc. Nuova Energia S.p.A. avanzata in data 20.06.2005 e del Comune di Palena (CH) avanzata in data 19.09.2006;

- Con Determine Direttoriali n. DC15/46 (Comune di Palena), DC15/50 (Soc. GHB Energy s.r.l.) e DC15/44 (Soc. Nuova Energia S.p.A.), tutte in data 30.04.2010, tutte e tre le domande in concorrenza sono state ridichiarate "procedibili" poiché erano venuti meno i presupposti di cui alla L.R. n. 17 del 25.06.2007, posti a base della loro dichiarazione di non procedibilità intervenuta in data 29.01.2008;

- Portati a termine i relativi provvedimenti istruttori delle tre domande poste in concorrenza, nel mentre il Servizio Procedente stava procedendo alla redazione della prescritta "relazione finale", con separate istanze il Comune di Palena (n. RA/25890 in data 28.01.2014), la Soc. Nuova Energia S.p.A. (n. RA/25045 in data 28.01.2014) e la Soc. GHB Energy s.r.l. (n. RA/30104 in data 31.01.2014), quali titolari delle tre domande concorrenti, hanno comunicato la totale disponibilità ad apportare ai rispettivi progetti le eventuali modifiche per renderli tra loro "compatibili";

- Il Servizio Procedente, espletata la dovuta istruttoria su dette richieste ha rimesso la propria relazione all'Autorità Concedente che:

- a) Con Determina Direttoriale n. DC/40 del 06.05.2014 ha disposto l'archiviazione della domanda del Comune di Palena (CH), poiché lo stesso Comune, con nota prot. n. 1010 del 27.02.2014, vi ha espressamente rinunciato;
- b) Con nota prot. n. RA/115015 del 29.04.2014 ha trasmesso il verbale del Comitato Consultivo Tecnico Amministrativo con il quale, nella riunione del 08.04.2014, ha autorizzato il Servizio Procedente a proseguire il prescritto iter istruttorio delle domande della Soc. GHB Energy s.r.l. e Soc. Nuova Energia S.p.A., attraverso l'applicazione delle procedure previste nel citato Decreto n. 3/Reg. del 13.08.2007;

- Il Servizio Procedente, in attuazione di quanto sopra disposto ha riattivato le procedure istruttorie e con nota prot. n. RA/73649 del 20.03.2015, per la domanda della Soc. GHB Energy s.r.l. ha chiesto all'Autorità di Bacino di L'Aquila, al Servizio Gestione delle Acque di L'Aquila e alla Provincia di Chieti il rilascio dei relativi pareri, allegando ad essa gli elaborati tecnici trasmessi con l'originaria domanda e quelli integrativi, trasmessi dalla stessa Soc. GHB Energy s.r.l., in data 22.09.2014 e 26.02.2015;

- L'Autorità di Bacino di L'Aquila con nota prot. n. RA/23153 del 02.02.2017, trasmessa per conoscenza anche alla Soc. GHB Energy s.r.l., ha espresso il proprio "parere negativo" al rilascio della concessione in oggetto distinta, per i seguenti motivi: "...i valori del DMV del corpo idrico oggetto dell'istanza di derivazione in esame, evidenziate negli elaborati del PTA sopra richiamati, sono tali da rendere incompatibile la derivazione con gli obiettivi del PTA ed il rispetto degli obblighi comunitari di cui alla Direttiva 2000/60/CE";

CONSIDERATO che il parere dell'Autorità di Bacino, espresso ai sensi dell'art. 7, comma 2, del T.U. n. 1775/33, come sostituito dall'art. 96, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06, in ordine alla compatibilità delle utilizzazioni con le previsioni del PTA, è vincolante per il rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua;

PRESO ATTO che con nota prot.n. RA/262875 del 25.09.2018 il Servizio Procedente ha attivato le procedure di cui all'art. 10 bis della L.241/1990 e s.m.i. inerenti l'obbligo della comunicazione dei motivi ostativi alla concessione, fissando il termine di 10 gg per presentare osservazioni al riguardo.

VISTA la nota prot. n.RA/0329615 in data 26.11.2018, inviata per conoscenza anche alla Società richiedente la concessione, con la quale il Servizio Procedente, trascorso il termine fissato, ha proposto all'Autorità Concedente il rigetto ai sensi dell'art. 28, co.1, lett. a) del Decreto n.3/2007, della istanza di concessione avanzata dalla Soc. GHB Energy.

PRESO ATTO del parere reso dal Dirigente del Servizio Genio Civile Regionale Chieti, giusta la citata nota prot. RA/329615, di procedere, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. b) del Decreto n. 3/Reg. del 13 agosto 2007, al diniego della concessione con conseguente **rigetto** della domanda datata 15.03.2005 e successive integrazioni in data 22.09.2014 e 26.02.2015 della Soc. GHB Energy s.r.l.;



VISTO il parere del Comitato Consultivo Tecnico Amministrativo reso nella riunione del 06.12.2018;
VISTI gli obblighi di conclusione del procedimento nei termini previsti ai sensi della Legge n. 241/1990;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di procedere al diniego della concessione con il **rigetto** della domanda della Soc. GHB Energy s.r.l.;

VISTO l'art.12, comma 2 del Decreto n.3/Reg. del 2007;
VISTO l'art.13, comma 5 del Decreto n.3/Reg. del 2007;
VISTO l'art.28, comma 1 lett. b) del Decreto n.3/Reg. del 2007;
DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa e della legittimità del presente provvedimento;

TUTTO CIO' PREMESSO

DETERMINA

1. di dichiarare ai sensi dell'art. 12, comma 2) del Decreto n. 3/Reg. del 13 agosto 2007 concluso il procedimento con contestuale rigetto per improcedibilità della domanda avanzata dalla Soc. GHB Energy s.r.l. in data 15.03.2005 e successive integrazioni in data 22.09.2014 e 26.02.2015, per derivazione di acqua, ad uso idroelettrico, dal fiume Aventino, in Comune di Lettopalena (CH);
2. di incaricare i Dirigenti del Servizio Procedente e del Servizio Gestione Demanio Idrico e Fluviale, ciascuno per le proprie competenze, all'esecuzione della presente Determina;

COMUNICA

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i., nei confronti del presente provvedimento è ammesso il ricorso davanti al Tribunale delle Acque Pubbliche entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.



Il Direttore del Dipartimento
arch. Pierpaolo Pescara

L'Estensore
ing. Silverio Salvi

Il Responsabile dell'Ufficio
ing. Silverio Salvi

Il Dirigente del Servizio
dott. Luca Valente

